

N. 2221

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

Norme per la deducibilità fiscale delle spese sostenute
in favore di soggetti handicappati

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 della Costituzione prevede un principio irrinunciabile della libertà di ognuno di noi: la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale. Questa libertà, purtroppo, per qualche categoria di cittadini meno fortunati rimane sulla carta. Mi riferisco a tutte quelle persone con limitate o impedito capacità motorie, ai portatori di *handicap*.

Queste persone necessitano di mezzi indispensabili per poter svolgere una qualsiasi attività professionale o comunque per poter svolgere una normale vita di relazione. Nei loro confronti, affinché il diritto di circolazione e soggiorno non diventi una mera enunciazione di principio, occorre che lo Stato faccia un passo in più.

Per i portatori di grave *handicap* e per le loro famiglie i costi per superare le barriere architettoniche sono enormi e spesso insostenibili. Questo disegno di legge mira ad una rapida introduzione di agevolazioni fiscali che rendano meno grave e più accettabile la condizione di minorità fisica introducendo una normativa che preveda il diritto di dedurre integralmente dal reddito le elevate spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di tutti i mezzi che consentono al disabile la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento.

Uno Stato civile ha il dovere, prima di tutto morale, di intervenire con i mezzi in suo possesso per rendere vivo quel naturale senso di giustizia ed equità sul quale si fonda.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali tutte le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* motorio, derivante da patologie neuro-psicofisiche, per l'acquisto, l'uso e la manutenzione ordinaria di mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento.

2. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* per l'installazione ed il funzionamento dei mezzi di sollevamento; sono parimenti deducibili dal reddito ai fini fiscali le spese sostenute per l'esecuzione di opere edilizie e strutturali rese necessarie per la realizzazione del vano ascensore e dei percorsi di comunicazione con l'abitazione nonchè per l'abbattimento ed il superamento delle barriere interne ed esterne che non consentono al disabile di usufruire della propria abitazione e dei servizi.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

